

Glenalta

REGOLAMENTO DEI "WARRANT GLENALTA S.P.A."

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il "**Regolamento**") i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea:	L'assemblea di Glenalta S.p.A.
Assemblea di Emissione:	L'Assemblea straordinaria di Glenalta S.p.A. svoltasi in data 7 giugno 2017.
Assemblea di Investimento:	L'Assemblea di Glenalta S.p.A. che deliberi la modifica dell'oggetto sociale a seguito di un'Operazione Rilevante.
Azioni:	Le n. 9.800.000 azioni ordinarie di Glenalta S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in data 17 luglio 2017.
Azioni di Compendio:	Le massime numero 1.439.500 (unmilionequattrocentotrentanovemilacinquecento) Azioni di nuova emissione al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione:	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.glenalta.it), dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione:	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione di Glenalta S.p.A.
Glenalta o Società:	Glenalta S.p.A. con sede legale in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 17, R.E.A. n. MI-2122705, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09935170960.
Mercato:	A seconda del caso, un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Offerta:	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 7 giugno 2017 per massimi nominali Euro 100.000.000 (centomilioni), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni senza indicazione

Glenalta

del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 (due) Warrant gratuiti ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte, rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1993 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni.

Operazione Rilevante:

Potenziati acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata, e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

Periodo Ristretto:

Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.

Prezzo di Sottoscrizione Azioni:

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, pari a Euro 0,1 (zero/1).

Prezzo Medio Giornaliero:

Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.

Prezzo Medio Mensile:

La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di n. 1 (uno)

Glenalta

Warrant.

Prezzo Soglia:	Il prezzo delle azioni ordinarie della Società pari a Euro 13,30 (tredici/30).
Prezzo Strike:	Il prezzo delle azioni ordinarie della Società pari a Euro 9,50 (nove/50).
Rapporto di Esercizio:	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
Statuto:	Lo statuto sociale di Glenalta.
Termine di Decadenza:	La prima tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.7 del presente Regolamento), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.
Warrant:	I "Warrant Glenalta S.p.A." emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

Art. 2 - Warrant Glenalta S.p.A.

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 146.829 (centoquarantaseimilaottocentoventinove), mediante emissione di massime n. 1.468.290 (unmilionequattrocentosessantottomiladuecentonovanta) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero/10) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant. I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento e in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea di Emissione.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 100.000 (centomila) Warrant saranno assegnati gratuitamente a Corporate Family Office SIM S.p.A. (i "Warrant CFO") contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto *sub* (ii)(a); e
- (ii) quanto ai Warrant diversi dai Warrant CFO:
 - (a) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e

- (b) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui *sub* (ii)(b) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 4 del presente Regolamento.

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili, e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 213/98.

Art. 3 - Condizioni di esercizio dei Warrant

1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni – in qualsiasi momento, a partire dal 3° (terzo) giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario che segue la data di efficacia dell'Operazione Rilevante – Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike.
2. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell'Assemblea di Emissione pari a Euro 0,10 (zero/10) e il Rapporto di Esercizio sarà:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni¹

3. Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni²

¹ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 11 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11 - 9,50)/(11 - 0,10)$, ossia pari a 0,1376.

² A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 14 (ossia superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,30 - 9,50)/(13,30 - 0,10)$, ossia pari a 0,2879.

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro 7 (sette) giorni di mercato aperto dalla fine del mese di riferimento.

4. Senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, la Società comunicherà il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
5. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese nel corso del quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione.
6. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
7. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente il giorno della delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide e assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 del presente articolo, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
8. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 4 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione. Il Prezzo Strike sarà

diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

- ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
- al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
- ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Prezzo Strike non sarà modificato;
- ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, il Prezzo Strike non sarà modificato;
- ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea della Società.

Qualora (i) si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo di Sottoscrizione saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato, (ii) venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

Art. 5 – Vincoli di intrasferibilità dei Warrant CFO

- Corporate Family Office SIM S.p.A. si obbliga nei confronti della Società a non porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare Trasferimenti, in via diretta o indiretta, aventi ad oggetto i Warrant CFO.
- L'obbligo di cui al presente articolo 5 avrà efficacia dalla data in cui i Warrant CFO saranno messi a disposizione di Corporate Family Office SIM S.p.A. fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento.
- Ai fini del presente articolo 5, per "Trasferimento" e/o "Trasferire" e i termini da essi derivati: si intende (x) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (y) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso –

ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in *trust*, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sui Warrant CFO – o comunque relativo ai – Warrant CFO.

Art. 6 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, a seguito dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 7 - Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 8 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 9 – Ammissione alle negoziazioni

1. Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia (il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.); successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, le azioni ordinarie della Società non fossero più negoziate in alcun Mercato, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio (al Prezzo di Sottoscrizione Azioni) esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ove detto Rapporto di Esercizio sia stato comunicato dalla Società. Tale previsione si applica *mutatis mutandis* anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.
3. Il disposto del comma 2 del presente articolo non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.

Art. 10 – Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.glenalta.it).



Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.